



UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI

Arquà Petrarca – Baone – Cinto Euganeo
Provincia di Padova

Allegato A) alla Delibera di Giunta n. 90 del 28/12/2017

REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI AI DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COLLI EUGANEI

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 - Esclusioni
- Art. 3 – Incompatibilità
- Art. 4 - Criteri per l'autorizzazione
- Art. 5 –Incarichi conferiti dall'Unione a propri dipendenti
- Art. 6 – Limiti all'autorizzazione
- Art. 7 – Richiesta di autorizzazione
- Art. 8 - Termine per procedere all'autorizzazione
- Art. 9 – Iter procedurale
- Art. 10 - Contenuto della domanda di autorizzazione
- Art. 11 - Comunicazioni
- Art. 12 – Sanzioni
- Art. 13 – Disposizioni finali
- Art. 14 – Entrata in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il regime delle autorizzazioni ai dipendenti, con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria, a svolgere incarichi conferiti da soggetti pubblici e privati al di fuori dell'orario di lavoro per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati dall'art. 53 comma 6 del D. Lgs 30/3/2001 n. 165.

Art. 3 – Incompatibilità e divieti

Ferme restando le incompatibilità elencate all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, non possono essere autorizzati incarichi:

- a) che vengano effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali gli uffici di appartenenza del dipendente svolgono o hanno svolto negli ultimi due anni funzioni di controllo o vigilanza;
- b) che hanno ad oggetto il collaudo, la progettazione, la direzione lavori, la partecipazione a commissioni di aggiudicazione o altre prestazioni professionali in favore di soggetti privati;
- c) che avvengano a favore di soggetti che sono, o sono stati da meno di due anni, fornitori di beni o servizi per l'Unione;
- d) ai dipendenti che beneficino di riduzione di orario lavorativo senza conseguente riduzione stipendiale (in via esemplificativa permessi per studio, permessi di cui alla legge 5/2/1992 n. 104, permessi per allattamento, ecc.) salvo che rinuncino alle riduzioni di orario nel periodo di svolgimento dell'attività autorizzata.

Sono altresì esclusi in quanto incompatibili tutti gli incarichi che ostacolano la normale funzionalità del servizio per l'impiego richiesto e per il periodo considerato.

Sono altresì incompatibili per i dipendenti con prestazione lavorativa a tempo pieno o superiore al 50% dell'orario di lavoro gli incarichi di progettazione e direzione lavori di appalti pubblici o privati.

In ogni caso non possono essere autorizzati incarichi quando il compenso complessivo annuo degli incarichi, indipendentemente da quando venga percepito, superi il 40% del trattamento economico soggetto a pensione in godimento presso l'Unione nell'anno precedente.

Ai fini del limite di cui al comma precedente non vengono conteggiati gli incarichi di componente di commissioni di concorsi o selezioni.

Art. 4 – Criteri per l'autorizzazione

Le singole richieste di autorizzazione ad effettuare altre attività o incarichi dovranno essere valutate dagli organi competenti secondo i seguenti criteri:

- a) non interferenza con l'attività ordinaria;
- b) natura dell'attività e relazione con gli interessi dell'Unione;

Ai fini dell'autorizzazione, l'Unione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

Art. 5 – Incarichi conferiti dall'Unione a propri dipendenti

L'Unione può incaricare propri dipendenti, secondo i criteri di cui al presente regolamento, con apposito atto dell'organo competente, per:

- a) attività o prestazioni che non rientrano nei compiti d'ufficio o fra i compiti del servizio di assegnazione a fronte di casi peculiari di professionalità;
- b) attività di segretariato, di consulenza professionale, di tenuta o revisione contabile per Consorzi, Enti, Associazioni, Fondazioni ove l'Unione, sia parte attiva e qualora nello Statuto o Regolamento sia previsto anche l'utilizzo di personale dipendente dell'Unione, purchè non vi sia conflitto di interessi.

Art. 6 – Limiti all'autorizzazione

Il dipendente nello svolgimento dell'incarico, qualora sia conferito e/o sia commisurabile in termini orari, relativamente all'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D.Lgs. n. 66/2003.

Il dipendente che sta compiendo il periodo di prova di cui all'art. 14 bis del C.C.N.L. non può essere autorizzato prima del decorso, con esito positivo, del periodo stesso.

Il singolo incarico non può superare la durata di mesi 12, salvo una proroga congruamente motivata e non ripetibile, per un periodo massimo pari a quello originariamente autorizzato.

Non può essere autorizzato il conferimento, dal medesimo soggetto, pubblico o privato, di un nuovo incarico al dipendente prima che sia trascorso un periodo corrispondente a quello precedentemente autorizzato.

Per gli incarichi di cui la norma di legge prevede limiti numerici o di durata (revisori dei conti, organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione, componenti organi di disciplina,) il numero delle autorizzazioni richieste o concesse contemporaneamente non può superare il numero di 5.

In ordine all'incarico di segretario - referente della gestione Val Calaona del Comune di Baone, la durata dell'incarico è quella del mandato del sindaco, fatto salvo il rinnovo, per eguale periodo, all'atto dell'elezione del nuovo sindaco.

Art. 7 – Richiesta di autorizzazione

L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni deve essere richiesta all'Unione dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico e può, comunque, essere richiesta anche dal dipendente interessato.

In calce alla richiesta dovrà essere comunque apposta la sottoscrizione del dipendente interessato quale conferma dell'accettazione dell'incarico.

Art. 8 – Termine per procedere all'autorizzazione

L'Unione deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, purchè la richiesta sia corredata di tutti gli elementi utili ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni pubbliche, s'intende accordata, in ogni altro caso, s'intende definitivamente negata.

In ogni caso, il dipendente deve comunicare la data di effettivo inizio dell'incarico autorizzato anche nei casi di silenzio-assenso.

Art. 9 – Iter procedurale

L'autorizzazione al dipendente è rilasciata dal Responsabile di posizione organizzativa (per il personale assegnato), previo parere obbligatorio del Segretario - Direttore dell'Unione, che si dovrà esprimere anche in ordine alla verifica della mancanza di conflitto di interessi anche potenziale.

Per i Responsabili di posizione organizzativa l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico è rilasciata dal Segretario - Direttore dell'Unione con contestuale informazione all'ufficio responsabile della gestione giuridica del personale.

Per il Segretario - Direttore dell'Unione l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente dell'Unione.

La decisione dell'organo preposto, avente carattere autorizzativo o di diniego dell'autorizzazione, viene resa nota al soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico e al dipendente interessato.

Art. 10 – Contenuto della domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve indicare:

- i contenuti dell'attività da svolgere;
- i soggetti nei cui confronti sarà svolta;
- il luogo dello svolgimento;
- l'importo del compenso previsto o prevedibile;
- la durata (indicazione delle date di inizio e conclusione);
- ore di presenza eventualmente richiesta;
- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- dichiarazioni di cui al D. Lgs. 39/2013.

Non sarà quindi possibile rilasciare autorizzazioni generiche per attività non esplicite, per periodi e durata indeterminati.

L'autorizzazione deve essere rilasciata per singolo incarico sulla base di una richiesta e deve avere una durata certa.

La richiesta di chiarimenti e/o integrazione all'Ente conferente l'incarico o al dipendente interessato deve intendersi come interruzione del decorso del termine di 30 giorni. Tale termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni giungono al protocollo dell'Unione.

Art. 11 – Comunicazioni

I soggetti pubblici o privati che conferiscono ai dipendenti dell'Unione gli incarichi autorizzati di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono tenuti a dare le comunicazioni dei compensi erogati entro i termini previsti dalla Legge.

L'ufficio risorse umane è preposto a tutti gli adempimenti previsti in materia di anagrafe delle prestazioni.

Art. 12 - Sanzioni

L'assunzione da parte di un dipendente dell'Unione di un incarico retribuito in difetto della necessaria autorizzazione al suo espletamento comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla Legge.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

Eventuali modifiche al presente regolamento entrano in vigore decorso il periodo di cui al primo comma dell'art. 14 e non hanno efficacia retroattiva.

I Responsabili di posizione organizzativa ed il Segretario - Direttore dell'Unione possono, con provvedimento motivato, sospendere o revocare le autorizzazioni di rispettiva competenza concesse ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi ed attività.

Sono abrogate le disposizioni regolamentari interne, le direttive e quant'altro in contrasto con il presente regolamento.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno primo maggio 2018 ed è soggetto alla doppia pubblicazione di legge ed al suo inserimento permanente nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito web.